



COMUNE DI ROMANS D'ISONZO

PROVINCIA DI GORIZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2018
N. 10 del Reg. Delibere

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE, E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2018.

L'anno 2018, il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 19:15 nella sala consigliare, in seguito a convocazione disposta con avviso contenente l'ordine del giorno, recapitato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

| | | Presente/Assente |
|-------------------------------|-------------|------------------|
| Furlan Davide | Sindaco | Presente |
| Aschettino Pellegrino Massimo | Consigliere | Presente |
| Bressan Paolo | Consigliere | Presente |
| Cabas Beatrice | Consigliere | Presente |
| Calligaris Michele | Consigliere | Presente |
| Careddu Stefano | Capo Gruppo | Presente |
| Cumin Ilenia | Consigliere | Presente |
| De Cillia Renato | Consigliere | Presente |
| Fracaros Erika | Consigliere | Presente |
| Gargaloni Matteo | Consigliere | Presente |
| Godeas Beniamino | Consigliere | Presente |
| Spessot Roberto | Consigliere | Presente |
| Montanari Francesco | Capo Gruppo | Presente |
| Scarazzolo Raffaella | Consigliere | Presente |
| Tiberio Laura | Consigliere | Presente |
| Tortolo Alessia | Consigliere | Assente |
| Verzegnassi Verdiana | Consigliere | Presente |

Assiste il Segretario BIANCHI Ivana.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Furlan Davide nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote, e detrazioni del tributo per l'anno d'imposta 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge di Bilancio 2018 n.205/2017 all'art.1 comma 37 estende, anche per l'anno 2018, ad eccezione della TARI, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) il quale dispone:

- al comma 639, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);
- al comma 683, che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- al comma 675, che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- al comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;
- al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione consiliare, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- al comma 677, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2, 5 per mille;
- al comma 617, successivamente modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dispone quanto segue: *“Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;
- al comma 678, che per i fabbricati ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 del decreto legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 sopra citato, cioè l'1 per mille;

- al comma 669, l'esclusione della TASI per i terreni agricoli;

VISTO il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, art.9 bis, il quale dispone quanto segue: *“A partire dalla anno 2015 è considerata abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso ...(omissis)... le imposte comunali TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.”*;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 24/03/2017, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2017;

VISTO l'art 52 del D.Lgs.446/1997;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) e in particolare il capitolo riguardante la TASI, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 14/05/2014 e s.m.i.;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

| | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| – Servizio Pubblica Illuminazione | € | 128.000.= |
| – Servizio di Manutenzione Strade | € | 48.723.= |
| – Servizio Ambiente e Verde Pubblico | € | 60.300.= |
| – Servizio Protezione Civile | € | 17.400.= |
| – Servizio Sicurezza e Vigilanza | € | 11.400.= |
| Totale Generale | € | 265.823.= |

Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 147 dd.27/12/2013 (legge di stabilità);

Visto il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell'articolo 49 e

147-bis del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio interessato;

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta espresso, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio interessato;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (P.M. Aschettino, P. Bressan, S. Careddu, I. Cumin, R. De Cillia, E. Fracaros), espressi nelle forme di legge su n. 16 Consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto;

DELIBERA

1. Di confermare anche per l'anno 2018 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come previsto dall'articolo 1, comma 683, legge 27 dicembre 2013, n. 147, come segue:

| | |
|--|----------------------|
| ▪ Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7); | 1,2 per mille |
| ▪ Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità; | 1,0 per mille |

2. di stabilire per l'anno d'imposta 2018, a favore delle fasce deboli di popolazione, l'esenzione dal tributo TASI. Ai fini dell'esenzione dal tributo, la misura dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è individuato come segue:
 - ISEE pari o inferiore ad Euro **10.000.=**
3. di dare atto che dette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018;
4. di prendere atto che il comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandole anche con riferimento alle specificità del tributo. In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, esenta la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare" ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
5. di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera il limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto dal comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013;
6. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:
 - servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
 - servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
 - servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono individuati come segue:

| | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| – Servizio Pubblica Illuminazione | € | 128.000.= |
| – Servizio di Manutenzione Strade | € | 48.723.= |
| – Servizio Ambiente e Verde Pubblico | € | 60.300.= |
| – Servizio Protezione Civile | € | 17.400.= |
| – Servizio Sicurezza e Vigilanza | € | 11.400.= |
| Totale Generale | € | 265.823.= |

7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento I.U.C. approvato dal Consiglio comunale;
8. di dare atto che, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'ANCI. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Con separata e palese votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (P.M. Aschettino, P. Bressan, S. Careddu, I. Cumin, R. De Cillia, E. Fracaros), su n. 16 Consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

Comune di Romans d'Isonzo

Provincia di Gorizia

UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Tributo sui servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote, e detrazioni del tributo per l'anno d'imposta 2018.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, e art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Romans d'Isonzo, li 23 febbraio 2018

IL RESPONSABILE
F.to Graziano MANZINI

Comune di Romans d'Isonzo

Provincia di Gorizia

| |
|------------------------|
| UFFICIO TRIBUTI |
|------------------------|

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Tributo sui servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote, e detrazioni del tributo per l'anno d'imposta 2018.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, e art. 147-bis del D. Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Romans d'Isonzo, li 26 febbraio 2018

IL RESPONSABILE
F.to Roberto BRANDOLIN

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Davide FURLAN

Il Segretario
F.to Ivana BIANCHI

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo pretorio dal 05/03/2018, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Addì, 05/03/2018

L'Impiegato Responsabile
F.to Alessandra PETEANI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 05/03/2018

L'Impiegato Responsabile
Alessandra PETEANI
